

N. XIX - Decreto del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano con il quale sono emanate le norme attuative per la determinazione dell'importo a base d'asta, dell'anomalia dell'offerta e del criterio rotativo.

30 settembre 2025

**IL PRESIDENTE DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE
PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO**

vista la *Legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano*, del 25 novembre 2018, n. CCLXXIV;

vista la *Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 13 maggio 2023;

vista la Lettera Apostolica in forma di "*Motu Proprio*" Sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano del 1° giugno 2020, con i successivi emendamenti e modifiche introdotti dalla Lettera Apostolica in forma di "*Motu Proprio*", "*Per meglio Armonizzare*", del 16 gennaio 2024 (in seguito, anche solo NCP);

visto il Decreto n. DCCXI del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano che promulga il Regolamento di attuazione delle "*Norme sulla trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano*", del 30 dicembre 2024 (in seguito, anche solo RNCP);

preso atto che, ai sensi dell'Art. 18, §3, NCP e dell'Art. 35, §3, RNCP, l'importo a base d'asta va sempre indicato nella documentazione di gara, pena l'invalidità dell'intera procedura di acquisto e del relativo contratto;

preso atto altresì che, ai sensi dell'Art. 21 RNCP, la Committenza o l'Ente o il Responsabile del Procedimento deve sempre indicare, nella documentazione di gara di ogni procedura di acquisto, un criterio di determinazione dell'anomalia dell'offerta, avverandosi dunque, in assenza, l'invalidità della procedura medesima,

ha emanato il seguente

DECRETO

Articolo 1

Determinazione dell'importo a base d'asta

§ 1. Qualora non sia possibile determinare compiutamente l'importo a base d'asta, ricorrendo ai prezzi e corrispettivi di riferimento – adottati con provvedimento della Segreteria per l'Economia e pubblicati in apposito elenco nel Comparto dell'Albo Unico, ai sensi dell'Art. 18 NCP e dell'Art. 16 RNCP – l'Organismo operativo interessato o – nei casi di cui all'Art. 39, § 3, NCP – l'Ente beneficiario dovrà provvedere ad acquisire i prezzi e i corrispettivi mancanti a detta base d'asta, unicamente, dai tariffari ufficiali vigenti nello Stato Italiano, come previsti e

descritti dall'art. 16, §3, RNCP.

§ 2. Qualora detta impossibilità – in tutto o in parte – dovesse comunque permanere, l'Organismo operativo interessato non potrà bandire la procedura di acquisto ma, con apposita e motivata istanza, dovrà rimettere ogni determinazione in merito alle vincolanti disposizioni degli Organi di Governo.

Articolo 2

Anomalia dell'offerta

§ 1. L'Organismo operativo interessato o – nei casi di cui all'Art. 39, § 3, NCP – l'Ente beneficiario o, qualora questi non abbiano fornito specifica indicazione in merito, il Responsabile del Procedimento, deve sempre specificare nella documentazione di gara di ogni singola procedura di acquisto, pena l'invalidità della stessa e del relativo contratto, il criterio di anomalia dell'offerta, individuando un valore di anomalia, espresso in termini numerici percentuali, di ribasso rispetto ad un determinato parametro di riferimento e prevedendo sempre, congiuntamente, le due possibili ipotesi alternative indicate al successivo § 2.

§ 2. Nelle procedure di acquisto che si concludono con un numero di offerte valide pari o inferiori a 3, sono anomale le offerte che presentano un ribasso, rispetto al valore posto a base d'asta, superiore a una data percentuale, appositamente indicata nei documenti di gara; nelle procedure di acquisto che si concludono con un numero di offerte valide pari o superiori a 4, sono anomale le offerte che presentano un ribasso, rispetto alla media aritmetica delle offerte ammesse, superiore a una data percentuale, appositamente indicata nei documenti di gara.

§ 3. Le percentuali di ribasso di cui al presente articolo, devono essere stabilite con particolare diligenza e specifica perizia tecnica, tenendo conto dei parametri tecnici, di mercato e di esperienza, propri della particolare classe di specializzazione del caso considerato e di ogni altro parametro comunque utile nel caso di specie. In ogni caso, nell'individuazione delle percentuali di ribasso, si dovrà avere particolare prudenza e perizia, per non inibire la presentazione di offerte massimamente competitive.

§ 4. Resta ferma l'applicazione degli Artt. 48, §8 e 49 RNCP.

Articolo 3

Criterio rotativo

§ 1. Nella procedura di acquisto mediante richiesta di proposta di cui all'Art. 39 RNCP e in quella di affidamento diretto di cui all'Art. 40 RNCP, il criterio rotativo, ove prescritto, deve applicarsi autonomamente e separatamente per entità beneficiarie, avendo a riferimento le sole procedure di acquisto facenti capo al singolo Organismo operativo della Committenza – o all'Ente – specificamente beneficiario della procedura, con l'utilizzo contemporaneo e congiunto: a) di un limite temporale di tre mesi; b) della segregazione degli affidamenti per classi (non sottoclassi) di specializzazione; c) all'interno delle classi di specializzazione, segregando ulteriormente attraverso le seguenti tre fasce economiche di valore: fino a euro 50.000,00; da euro 50.000,01 a euro 150.000,00; oltre euro 150.000,00, da individuarsi con riguardo al valore complessivo stimato dell'appalto.

§ 2. Ottenuto da un operatore economico un provvedimento di aggiudicazione definitiva di una procedura di acquisto, nell'ambito di una singola fascia economica, all'interno di una specifica classe di specializzazione, lo stesso operatore economico non potrà partecipare a procedure di acquisto bandite nei tre mesi successivi alla data del provvedimento di aggiudicazione predetto, a beneficio dello stesso Organismo operativo o Ente, nella stessa classe di specializzazione e medesima fascia economica per cui ha già ottenuto provvedimento di aggiudicazione definitiva.

§ 3. Il divieto di cui al precedente § 2 opera, unicamente, tra e per la partecipazione alle sole procedure di acquisto svolte e da svolgersi con applicazione del criterio rotativo.

§ 4. Nelle procedure di acquisto a beneficio, congiuntamente, di più Organismi operativi o Enti, l'applicazione del criterio rotativo ed ogni onere derivante ai sensi del presente articolo, resta ad esclusivo carico dell'Organismo o Ente risultante a capo della relativa commessa.

§ 5. In tutte le procedure di acquisto di cui al presente articolo, l'Organismo operativo o Ente beneficiario o, nei casi di cui al precedente § 4, l'Organismo operativo o Ente a capo della relativa commessa, deve attestare, mediante apposita dichiarazione scritta, rispettivamente del responsabile dell'Organismo operativo o del rappresentante dell'Ente, da accludere nel fascicolo da trasmettere agli Organi di Governo per la necessaria autorizzazione a procedere, che tutti gli operatori economici sono stati invitati nel rispetto del criterio rotativo, secondo le vigenti disposizioni.

§ 6. La mancata osservanza dei precetti normativi del presente articolo, comporta le conseguenze di cui all'Art. 53, § 1, RNCP.

Articolo 4

Entrata in vigore e periodo di vigenza

Le presenti norme entrano immediatamente in vigore, *ad experimentum* per sei mesi, e si applicano alle procedure di acquisto bandite successivamente alla pubblicazione del presente Decreto.

L'originale del presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano e il testo corrispondente sia pubblicato, oltre che nel supplemento Acta Apostolicae Sedis e nel sito istituzionale dello Stato delle Città del Vaticano, mediante affissione nel Cortile San Damaso, alla porta degli Uffici del Governatorato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, 30 settembre 2025.

Presidente

Visto

Segretario Generale